

Roma, 4 ottobre 2004

Circolare n. 101/2004

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Conformemente a quanto previsto dall'Accordo sul costo del lavoro del 23.7.93, a partire dalla busta paga di ottobre dovrà essere corrisposta l'*indennità di vacanza contrattuale*, essendo trascorsi tre mesi dalla presentazione della piattaforma sindacale. Gli importi di tale indennità, pari al 30% (50% dopo ulteriori tre mesi) del tasso d'inflazione programmata (1,7% per l'anno 2004), sono i seguenti:

LIVELLI	EURO
Quadri	8,04
1°	7,56
2°	6,94
3° Super	6,27
3°	6,10
4°	5,80
5°	5,54
6°	5,17

Come e' noto, l'IVC deve ritenersi a tutti gli effetti un elemento retributivo, assoggettabile quindi agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrante nel computo dei vari istituti contrattuali ad eccezione del T.F.R. (in base all'art. 41 del CCNL questo istituto deve essere calcolato solo sulle voci retributive tassativamente indicate). Gli importi dell'IVC, che cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto, dovranno essere evidenziati in busta paga separatamente dagli altri elementi economici.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.98/2004